BOLLA SOPRA LA INSTITVTIONE DELLA COMPAGNIA DELLA CHARITA' DI ROMA.

Stampato in Roma M. D. XLVII.

BOLLA SOPRA la institutione della compagnia della Charità di Roma.

Leone Vescouo, Seruo delli serui di Dio, Alla perpetua memoria del fatto. Sostenēdo Noi in terra (benche fuor di nostro merito) le parti di quello, che è la istessa charità, & il cui Apostolo Paolo, se niente essere affermò, anchora che fauellasse per lingue d'huomini, et Angeli, e conoscesse gli misteri tutti, & la prophetia, e cosi hauesse ogni scientia, & ogni fede, che potesse trasportare i monti, ne però hauesse charitade, laquale il medesmo dice essere maggior di tutte l'altre virtù, & il compimento della legge, Acciochè d apertutto, e specialmente nell'alma Città di Roma, laquale deue essere l'essempio, e specchio delle virtu i á tutto'l mondo, poniamo ogni pensiero, e studio efficace, acciochè s'esercitino

le opere de l'utile charitade. Veramente si come à noi di nouo si è manifestato, il diletto nostro figlio Giulio del Titolo di San Lorenzo in Damaso, Prete Cardina le Vicecancelliero della Santa chiesa Romana, pietosa mente considerando, come gli poueri, che si vergogna no di mendicare, sostengono bisogni molto maggiori, che gli poueri mendicanti, Et come frequentādosi la corte di Roma da numero grandissimo de forestieri et incogniti, gran parte nella città, non solamente mancano d'amici, che sollecitino per loro, ma spesseuolte anchora di per sone conosciute. Et come gli corpi morti delli poueri de funti ogni giorno dapertutto si metteano per gli portato ri nelle piazze, e luochi publici della medesma Città, à raccogliere le elemosine per la vettura loro, & sepul tura doue erano condotti, e senza croce, e senza lume, & con gran vergogna et horrore delli fideli di Chri sto. Et desiderando di prouedere à tutte le predette co se, & alle altre necessitati, & opere della charità del la Republica Christiana, specialmente nella detta Cor te, & che tal prouisione perpetuamente durasse, & hauesse vigore, fece á se chiamare certi Corteggiani, et officiali della detta corte. Alcuni de quali per vn tem po haueano dato opera intorno à tali carcerati, e deside rauano di darcela, & offerendo loro fin da quel tem po per tali opere la somma di dua millia ducati d'oro, et

Gli poueri vergognosi.

Gli forestieri carcerati.

Gli corpi morti de poueri.

Somma di dua

millia Ducati per tali opere. altri che voleano esser assistenti alle dette opere introssero nella compagnia, Sotto il titolo della santissima Charitade, & attendessero alle dette opere, & ad altre anchora non piu tolte dalle altre cōpagnie della medesima Città. Il quale veramente essendo Authore, gli detti Corteggiani et officiali pieni d'intensa allegrezza gia per vno anno, ouero interno, curorno alle proprie spese del detto Giulio Cardinale, e Vicecancelliero, e loro, distribuire in ciascuno giorno di Domenica, gli pani, & gli altri alimenti, alli detti poueri vergognosi, similmente visitare le dette carceri per persone à ciò da loro deputate, et procurare che la giustitia presto sia ministrata, specialmente alli poueri, & à quelli, che non hanno, chi per loro sollecitt, & pagare le capture, & altre spese per gli poueri carcerati, e fare portare gli corpi morti delli poueri defunti honestamente coperti, & precedente la croce, & i luminari & al meno vn prete, & accompagnandolo alcuni altri, instituirono la confraternità della Santissima Charità, nella quale gia sono ottanta frategli insieme, & piu, de quali alcuni Vescoui, & altri Prelati, alcuni officiali di detta corte, & alcuni sono Corteggiani, e si congregano spesso nela chiesa di Santo Andrea nella Regione della Regola per esercitare l'opere della Charità. Noi adunque ringratiando Iddio, che à tempi nostri, et essendo Au-

Sotto il titolo della santissima Charità.

Ogni Domenica dare il notrimento à poueri.

Visitare li prigioni.

Procurare per li poueri.

Pagare per la captura, & le spese.

Far sepelire honestamente gli corpi morti de poueri defunti con la croce, & vn prete al manco.

thore il detto Giulio Cardinale, il quale secondo la carne è nostro fratello cugino, siano comminciate ad esercitarsi così salutifere, e così necessarie opere della charità nel la detta corte, et desiderando che perpetuamente si frequētino, e gli detti frategli insieme, con animo più allegro in quelle si fermino. Di moto proprio, non ad instantia di Giulio Cardinale, & d'altri predetti frategli insieme, ouero d'alcuna altra richiesta sopra ciò à noi per loro offerta, ma di nostra mera liberalità, et per nostra certa scientia, approuiamo, & confirmiamo tale institutione, e ciascuni statuti, & ordinationi publicate per gli frategli insieme di tale confraternità, e suppliemo tutti, e ciascuni diffetti, così di ragione, come di fatto, se alcuni forse vi serā trauenuti, Et drizziamo, et īstituimo perpetuamēte essa Confraternità, in Arcicōfraternità e capo di tutte le confraternitadi della charità dapertutto instituite, ò da instituirsi, & à questa immediatamente sottomettemo, tutte e ciascune confraternità della charità dapertutto instituite, e da instituirse, e le facciamo membra dependenti da quella, senza però loro pregiuditio. Et che possano gli frategli insieme di tale Arciconfraternitade liberamente, e licitamente fabricare, reformare, mutare, ciascuni statuti, & ordinationi per felice regimento della medesima Arciconfraternità all'esercitio di tale opere pie, et altrimente, ogni volta,

Di Moto proprio.

Di certa scientia.

Cōferma la cōfraternità, & suoi statuti, e sopplisce i defetti.

La dirizza in Arciconfraternità e capo di tutte l'altre instituite, ò da instituirsi.

Che possano gli statuti & mutargli.

quando, & come à loro parerà. Anchora con impositione di qualunque pene verso di quelli che contraueniranno, & esse pene mandare ad esecutione. Similmente l'Arciconfraternitade, & gli frategli insieme, communemente, e separatamente, e gli cappellani delle loro chiese, Ministri, Officiali, Famigliari, robbe, e ciascuni beni, e gli visitanti di cosi fatte chiese loro, ouero contribuenti de beni suoi per le dette opere, in testamēto, oue ro altramente lasciando legati, ò l'essa Arciconfraternità instituendo herede particolare, ò uero vniuersale; liberamente, e lecitamente possano vsare, conseguire, e godere di tutti, e ciascuni, & in effetto di quegli medesimi priuilegii, esentioni, immunitadi, indulgentie, anchora plenarie facultadi, libertadi, authoritadi, conseruatorie, indulti, fauori, lettere, e gratie spirituali, e temporali, cōmunemente, ouero apartatamente, in genere, ouero in specie, à qual modo si voglia vsciti, ò da vscire in fauore de gli hospitali, confraternitadi, e frategli insieme, sotto l'imagine del Saluatore ad Sancta Sanctorū, di San Spirito in Sassia, e della Beata Madonna del Populo, di San Giacomo in Augusta & anchora di San Giouā Battista, e Cosmo e Damiano di Roma, e di San Giacomo in Compostella, e de Cappellani, Ministri, officiali, famigliari, cose, e ciascuni beni delle Chiese loro, et di quegli che visitano le Chiese loro, o le donano di suoi

Che l'Arciconfraternità, & gli frategli beni, Cappellani della Chiese, e gli visitanti a chiesa, godano di tutti li priuilegi, & indulgentie plenarie, con esse alle chiese īscritte ciò è.

Di San Giouāni Laterano.

Di San Spirito

Della Madōna del popolo.

D' San Giacomo ī Augusta.

Di San Giouan Battista.

Di San Cosmo & Damiano. di Roma.

Di San Giacomo in Compostella.

beni, ò quelle in tutte, od in parte instituiscano heredi, le quali cose tutte e gli tenori anchora di ciascuna lettere apostoliche sopra di cio, à qual modo si voglia spedite, o da spedirsi, e di qualunque altra cosa compresa in quelle, nelle presenti habbiamo per ispresse à bastanza e di parola in parola inserte, con tutto che quelle non siano in vso, od accada, di reuocarle, Et che à piacere de fratelli insieme di tal confraternita possano sopra gli medesimi priuilegij, esentioni, immunitadi, indulgentie, facultadi, libertadi, authoritadi, cõseruatorie, indulti, fauori, e gratie, facendo anchora indiuidua espressione, e mentione di quelle cose, solamente mutati gli nomi, cognomi, innocationi, e giorni, fare ispedire le lettere Apostoliche insieme, ò separamente, in tutto, e per tutto, e quelle se parerà loro non solo per Clausule generali cosi fatte, ma per ispressione, & insertione di tutti gli tenori di quelle di parola in parola, alla medesima Arciconfraternitade, & à gli fratelli insieme di quella, & alle chiese, robbe, beni, ministri, Officiali, Cappellani, Famigliari, & à quegli che visitano le cosi fatte Chiese loro, e contribuiscono de beni suoi per le dette opere od altrimente lasciano in legati, ò relitti, ouero instituiscono essa Arciconfraternità herede particolare, ò vniuersale, habbiamo ad vn per vno concesso, come per tenore delle presenti concediamo, et perpetuamente constitui

Che gli assenti & frategli insieme, de l'uno & l'altro sesso, dell'altre confraternitadi dependẽti da questa, godano di tutte le gratie, indulgntie, & priuilegii.

mo & ordiniamo, che ciascuno della detta Arciconfra ternità, Et anchora gli frategli insieme de l'uno e l'altro sesso delle Cõfraternitadi dependenti di quella adesso, & che à tempo saranno, siano douunque si vogliano, à cui gli officiali à suo tempo haueranno ciò cõcesso, possano godere, con tutto che allhora non siano confessati, pur che habbiano intentione di confessarsi delle medesime indulgentie, anchora plenarie, e gratie, de quali possono godere gli frategli insieme, della medesima Arcicompagnia, che stanno in Roma, e siano fatti partecipi delli digiuni, de gli officij diuini, e di qualunque altri beni spirituali douunque sia per tutto il mondo, secondo il tempo, fatti.

Nota che gli nominanti il nome di Giesu nel'articolo della morte, conseguiscono indulgentia plenaria.

Et qualũque di loro pentito, e contrito nominarà nell'articolo della morte il nome di Giesu ottenga plenario perdono di tutti gli peccati suoi, di quegli anchora, che se nõ fusse preuenuto dalla morte, cõfessaria.

Gli beni feudali, & emphiteotici, anchora ecclesiastici, si possano lasciare.

Et che quali si voglia beni, anchora Feudali, et Emphiteotici, anchora Ecclesiastici, possano liberamente darsi, concedersi, e lasciarsi alla medesima Arciconfraternità, tanto per donatione tra viui, quanto per causa di morti, ouero per testamento, ò codicille, così però, che l'essa Arciconfraternità del tutto sia tenuta alle grauezze medesme, alle quali quel tale donatore, ò testatore, per cagione delli medesmi beni era tenuto, & à qualunque altre, che l'esso donatore, ò testatore anchora,

vi hauera

vi haverà posto sopra, Et se à certo numero di generationi, ò di nominationi, quelli medesimi beni erano stati concessi, essa Arciconfraternità gli possa tenere non perpetuamente, ma per venti anni per ciascuna tale generatione, ò nominatione, finiti gli essi anni, i predetti beni siano deuoluti alli diretti patroni loro, ne senza il consentimento loro si possano tenere, Et nondimeno di simile moto, per lettere apostoliche, cõmandiamo à tutti e ciascuni Arciuescoui, Vescoui, Abbati, et altre persone poste in dignità Ecclesiastica, similmente alli Canonici delle Metropolitane, od altre Chiese Cathedrali, et alli Vicarij generali di detti Arciuescoui, e Vescoui, nelle cose spirituali, & alli officiali posti ouunque si voglia, che essi, o piu, od vno di loro, da se, ouero per altro, od altri, facciano per l'autorita nostra, che le presenti nostre lettere. e qualunque cose in esse comprese, habbiano il desiderato effetto, e siano osseruate da tutti quegli à cui pertengono inuiolabilmente, non lasciando alcuno cõtra il tenore delle presenti in alcun modo essere molestato, impedito, ouero inquietato, astringẽdo tutti gli contradicitori, e ribelli anchora, per ciascune censure, & pene, & altri rimedij di ragione da imporsi ad arbitrio loro, & di applicarsi, & esequire, postposta ogni appellatione, & inuocato anchora à ciò, se bisognara, l'aiuto del braccio seculare, Non ostante la constitione della felice rimembranza di Bonifatio Papa otta

Venti anni si danno per ciascuna generatione ò nominatione.

Gli giudici assistenti in generale.

uo nostro predecessore, nella quale si vieta, che alcuno fuor della sua Città, ò diocese, senon in certi casi eccettuati, et in quegli oltra vna dieta, dal fine della sua diocese, sia chiamato in giuditio, ouero che gli giudici dalla predetta sede deputati, presumano, cõtra di chi si voglia, procedere, ò commettere le parti sue ad altro, ouero altri, fuor della città ò diocese, nelle quali deputati sono, e la publicata nel Concilio generale intorno alle due diete, & l'altre constitutioni, et ordinationi apostoliche, similmente gli statuti, e le consuetudini anchora roborate con giuramento, e confermatione apostolica, ò qualũque altra fermezza, e gli priuilegi anchora, & indulti, e lettere Apostoliche, à qual modo si voglia vscite, ò da vscire dalla predetta sede, anchora di proprio moto, e di certa sciẽtia, e di pienezza della possanza apostolica, e di conseglio, & consentimento delli Cardinali di detta chiesa Romana, anchora concistorialmente hauuti, e per via di contratto, & d'obligatione fortificata con giuramento, & anchora di statuto perpetuo, e d'ordinatione, e con ciascune clausule, anchora eccettuatine, preseruatione, testimoniatiue di mente, irritatiue, annullatiue, restitutorie, innouatorie, e derogatorie delle derogatorie, et altre efficacissime, et insolite clausule, e cause quanto si voglia importantissime, e da isprimersi di necessità, alle quali reputãdo noi tutti gli loro tenori p ispssi, e di parola in parola inserti nelle pñti, et modi, e

le forme da seruarsi intorno à ciò perseruati indiuidua-
mente, per tenore di queste, in quello che alle presenti
obstino, à qual modo si voglia, specialmente et ispres-
samēte deroghiamo, anchora che fosse per sofficiente lo
ro derogatione da farsi mentione, ouero qualunque al-
tra speciale, specifica, & indiuidua ispressione, di quel
le, e di tutti gli tenori loro, e di parola in parola, e non
per clausule generali importanti il medesmo, ouero fos-
se da seruarsi forma esquisita. Et non ostanti ciascuni
altri, contrarij, Imperoche noi ordiniamo le presenti let-
tere, e qualunque cose in esse contenute, à nissun modo
potere esser comprese sotto nessune reuocationi, suspen
sioni, annullationi, limitationi, modificationi, ouero dero-
gationi, à qual modo si voglia vscite, ò di vscire, anchora
in fauore della Basilica del Principe de gli Apostoli di
Roma, e della lui Fabrica, e santa Cruciata, e nō potersi
à quelle anchora in qualche cosa derogare, insertoui an-
chora tutto il lor tenore, Et decretiamo che quante volte
sia bisogno, tante volte siano, et si stimino restituite nel-
lo stato primiero, e che ui si possano spedire di sopra le
lettere apostoliche, sotto ciascuna data, di quale piacera
alli officiali, à suo tempo di tale Arciconfraternità. Et
pche cosa difficile saria, le presenti lettere portarsi à cia
scuni luoghi, doue bisognaria. Vogliamo, e di autoritade
apostolica anchora ordiniamo, che alli trasunti delle me
desime presenti sottoscritte, per mano di qualche publi-

Non potersi derogare alle presenti ī modo alcuno.

Che si dia sede dapertutto alli trasunti.

·o notaro, e fornite del sigillo della corte Ecclesiastica, uero di persona posta in degnitade di Ghiesa, del tutto si dia la medesima fede, in ciascun loco, che si daria alle medesme presenti, se fossero produtte, ò mostrate. A nessuno adunque de gli huomini ad ogni modo sia lecito, rompere questa pagina della nostra assolutione, approbatione, confirmatione, suppletione, erettione, institutione, soggettione, concessione, statuto, ordinatione, mandato, derogatione, volūta, e decreto, ouero á quella contrauenire con temerario ardimento, che se alcuno presumará di ciò tentare, conosca egli, se deuere incorrere nella indegnatione dell'onnipotente Iddio, e de gli beati suoi Apostoli Pietro, e Paolo. Data á Roma appresso di San Pietro, l'Anno della Incarnatione del Signor M. D. XIX. Alli XXVIII. di Genaro, Anno settimo del nostro Pontificato.